



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA	[REDACTED]
CRON.....	4365
REP.....	299

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in persona del dott. Fabio Di Lorenzo, sulle conclusioni rese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di cui al numero R.G. [REDACTED] avente ad oggetto
Risarcimento danni

TRA

[REDACTED], c.f. [REDACTED], elettivamente domiciliata in C.re di Stabia, via Catello Fusco n. 39, presso lo studio dell'avv. Andrea Porzio, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

[REDACTED] elettivamente domiciliati in Gragnano, via Marianna Spagnuolo n. 21 presso lo studio degli avv.ti Enrico di Somma e Elena di Somma, dai quali sono rappresentati e difesi in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTI

E

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Gragnano, via Cappella Bisi n. 27, presso lo studio dell'avv. Caterina Bottaro, da cui è rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione

TERZA CHIAMATA

E

[redacted], elettivamente domiciliata in C.re di Stabia, via Salvatore di Giacomo n. 6, presso lo studio dell'avv. Ciriaco Sammaria, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

ALTRA TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI: per tutte le parti come da verbali di causa e scritti difensivi

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 [redacted] affermando di essere caduta mentre percorreva a piedi un viottolo comune per raggiungere casa a causa di una buca provocata da lavori di costruzione di un muro di cinta nella proprietà di [redacted], ha convenuto in giudizio [redacted] e [redacted] per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni patiti.

Si sono tempestivamente costituiti [redacted] e [redacted] i quali hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, e hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa l'appaltatrice [redacted] per essere manlevati in caso di propria condanna.

Autorizzata la chiamata, si è tempestivamente costituita [redacted], la quale ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei propri confronti, in quanto il fatto è accaduto per esclusiva responsabilità di [redacted] che non si è accorta della segnaletica che avvertiva del pericolo. In ogni caso [redacted] ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di [redacted] per essere manlevata in caso di propria condanna.

Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita [redacted], la quale ha eccepito ex art. 1913-1915 c.c. la decadenza del diritto dell'assicurato il quale, pur avendo notizia del sinistro in data 3.3.2008 (p. 3 dell'atto di citazione), ha denunciato il fatto all'assicuratore solo in data 21.12.2008. Inoltre [redacted] ha affermato che il sinistro è avvenuto per esclusiva colpa di [redacted] in quanto i lavori erano già terminati al momento del fatto, e comunque durante i lavori eventuali pericoli erano segnalati, e inoltre perché il fatto è comunque avvenuto in piena luce e su un tratto di strada che l'attrice ben conosceva in quanto lo percorreva quotidianamente per recarsi a casa. Quindi [redacted] ha eccepito la colpa di [redacted] ai sensi dell'art. 1227 c. II c.c., e in subordine ai sensi dell'art. 1227 c. I c.c.

Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 c. VI c.p.c., nella prima memoria [redacted] ha dichiarato di estendere la propria domanda anche nei confronti di [redacted].

Espletata istruttoria con espletamento di interrogatorio formale ed escussione di testi, svolta Ctù, interrotto il giudizio per morte di [redacted] e poi riassunto nei confronti degli eredi, subentrato nel ruolo lo scrivente Giudice, la causa è stata mandata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. Va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore formulata da [redacted], in quanto palesemente nell'atto introduttivo il danno è stato quantificato in oltre euro 7.000,00, ben oltre quindi la soglia di competenza per valore del Giudice di Pace.

3. Va rigettata anche l'eccezione di nullità per incompletezza dell'atto introduttivo, in quanto è sufficientemente chiaro il *petitum* e la *causa petendi*.

4. Va rigettata l'eccezione di difetto di procura formulata da [redacted], in quanto nella procura rilasciata al difensore di [redacted]

è espressamente prevista la possibilità di chiamare terzi in causa.

Analogamente, la costituzione di [redacted] sana ogni eventuale vizio relativo alla mancata richiesta di spostamento di udienza per consentire la sua chiamata in causa.

5. All'esito dell'istruttoria, è emerso quanto segue: il viottolo percorso dall'attrice per raggiungere la propria abitazione era largo appena 50 cm., e il fondo non era asfaltato ma costituito da terreno; [redacted] ha a disposizione altra strada per raggiungere la sua casa, ben più larga e agevole, ma più lunga da percorrere; il viottolo in cui è avvenuta la caduta era percorso quotidianamente dall'attrice (cfr. interrogatorio formale di [redacted]); il viottolo era buio al momento della caduta, allorquando [redacted] stava tornando a casa (cfr. interrogatorio formale di [redacted]); [redacted] sapeva che erano in corso lavori da almeno 10 giorni e che gli operai non lasciavano luce di segnalazione (cfr. interrogatorio formale dell'attrice); pur se il viottolo non era illuminato, vi era pubblica illuminazione su via Motta Carità, dove si imbecca il viottolo che conduce all'abitazione attorea (cfr. la deposizione del teste [redacted] e [redacted]); il pericolo era segnalato da pannelli di legno visibili di giorno ma non di notte (cfr. la deposizione del Teste [redacted]); in ogni caso gli operai, alla chiusura serale del cantiere verso le ore 17, apponevano strisce segnaletiche su entrambi gli accessi del vialetto al fine di ostacolare l'accesso (cfr. la deposizione del teste [redacted] e [redacted]); dato che la via Motta Carità è illuminata da luce artificiale, si desume che l'ingresso del viottolo posto su tale strada pubblica era illuminato a sufficienza per rendere visibile la striscia segnaletica posta sull'imbocco del vialetto, e che l'attrice ha superato nel giorno del sinistro per poter avviarsi verso la propria abitazione (cfr. la deposizione del teste [redacted]).

Quindi come eccepito dai convenuti, il fatto è addebitabile a negligenza

inescusabile dell'attrice, tale da elidere il nesso eziologico ex art. 1227 c. II c.c. Integra negligenza inescusabile il fatto che l'attrice abbia imboccato un viottolo buio largo appena 50 cm pur sapendo che vi erano lavori in corso, e pur se all'imbocco del vialetto vi era l'illuminazione della via Motta Carità tale da rendere visibile la striscia posta per ostacolare l'accesso, e pur sapendo della pericolosità del vialetto in quanto lo percorreva tutti i giorni, e quindi anche quando vi è la luce naturale per rendere visibile la segnaletica di pericolo (come le tavole) non visibile di notte; la negligenza è ancor più inescusabile se si considera che l'attrice aveva a disposizione una strada ben più comoda e sicura per giungere a casa, ma ha accettato il rischio pur di percorrere a piedi qualche metro in meno.

La domanda attorea va quindi rigettata, e di conseguenza le domande di manleva proposte da [redacted] ed eredi di [redacted] e da [redacted]

[redacted] restano assorbite.

6. Le spese seguono la soccombenza e il principio di causalità, per cui [redacted] deve sostenere le spese sopportate da [redacted] ed eredi di [redacted]

Le spese di CtU sono poste in via definitiva a esclusivo carico dell'attrice, e vengono liquidate nella somma di euro 10 per spese ed euro 300 per compenso, oltre Iva e Cp, da cui va detratto l'acconto se già versato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, domanda, eccezione e rilievo, così provvede:

- 1) rigetta la domanda attorea;
- 2) condanna [redacted] al pagamento delle spese di lite in favore di [redacted] ed eredi di [redacted] liquidandole nella somma di € 3.000,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del

15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Enrico di Somma ed Elena di Somma;

- 3) condanna [redacted] al pagamento delle spese di lite in favore di [redacted], liquidandole nella somma di € 3.000,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge;
- 4) condanna [redacted] al pagamento delle spese di lite in favore di [redacted], liquidandole nella somma di € 3.000,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
- 5) pone le spese di CtU in via definitiva a esclusivo carico di [redacted]

Così deciso in T.A. il 12 febbraio 2015.

IL GIUDICE UNICO

(dott. Fabio Di Lorenzo)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Eliana Russo

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

DEPOSITO IN CANCELLERIA

12/02/15

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Eliana Russo